



COMUNE DI PLOAGHE

Provincia di Sassari
Piazza S. Pietro n°1 – 07017 Ploaghe

ORIGINALE

Registro Generale n. 48

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 22 DEL 30-12-2021

Ufficio: PROTOCOLLO

Oggetto: Ulteriori misure per contenere la diffusione del virus Sars-Cov 2

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre, il Sindaco Sotgiu Carlo

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre, il Sindaco Carlo Sotgiu

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 “ Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.305 del 24 dicembre 2021;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 12 del 9 Giugno 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172” pubblicato sulla G.U. n. 299 del 17 dicembre 2021;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»” pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021; VISTO il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021;

TENUTO CONTO dell’Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali" pubblicato sulla G.U. n. 241 del 08 ottobre 2021 che disciplina in particolare le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche;

VISTA la Legge 23 luglio 2021, n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio Pagina 1 di 6 2021;

VISTO il Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021 n.126 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ripubblicato in G.U. n.234 del 30 settembre 2021;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Ministero della salute 29 maggio 2021 "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" pubblicata sulla G.U. n.136 del 09-06-2021 che sancisce, relativamente ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie di "disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

RAVVISATA nella circostanza la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

TENUTO CONTO della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Ploaghe;

CONSIDERATO che a tutt'oggi i casi di positività in questo Comune sono oltre 40 ed è quindi necessario adottare misure restrittive per salvaguardare la salute pubblica;

VISTO il regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche e delle aree di mercato approvato con deliberazione del C. C. n°46 del 30.10.2007;

ORDINA

fino a nuove disposizioni, fatti salvi eventuali mutamenti dello scenario di rischio covid-19 a seguito di peggioramento dei dati a livello regionale:

1. Per tutte le norme di comportamento da adottarsi e l'esercizio di tutte le attività si fa riferimento alla normativa statale;
2. L'abbandono di mascherine e guanti sul suolo dopo il loro uso è vietato ed è sanzionato ai sensi del D. L. n°19 del 25.03.2020 con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00.
3. Le funzioni religiose, comprese quelle funebri, con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Governo in data 07.05.2020 dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Interno dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Allegato n°1). Sono vietati i cortei funebri ed il rito delle condoglianze che preveda strette di mano od abbracci e comunque contatti fisici. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale e negli altri luoghi autorizzati è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni, dell'ufficiale di stato civile e di un numero ristretto di persone pari alla capienza del locale con un indice massimo di affollamento di 1 persona ogni 20 mc d'aria con l'osservanza della rigorosa distanza interpersonale di 1 metro;
4. Nel Centro di Aggregazione Sociale sono sospese tutte le attività finora autorizzate fino al 16 Gennaio 2022 ad eccezione dell'attività dei CAF ivi presenti che dovranno garantire l'accesso contingentato pari ad una sola persona per volta e con divieto di attesa nell'andito antistante la stanza;
5. Gli Uffici Comunali saranno aperti al pubblico nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L'accesso agli uffici è contingentato e comunque sono vietati gli assembramenti di persone negli anditi e deve accedere massimo 1 persona alla volta per ufficio (salvo i conviventi fino ad un massimo di 3). Deve essere rigorosamente rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone e tutte le persone che accedono agli uffici devono avere idonei dispositivi di protezione delle prime vie respiratorie, compreso il personale operante al quale dovrà essere consegnata idonea mascherina protettiva con cadenza giornaliera. E' fatto obbligo all'utenza di procedere alla corretta igienizzazione delle mani prima di accedere presso gli uffici utilizzando gli appositi dispenser. Il Personale dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con frequenza e comunque ogni volta che accede all'ufficio ogni utenza. E' possibile procedere alla misurazione della temperatura corporea prima di accedere agli uffici;

6. Nella giornata del 31 dicembre 2021 gli Uffici comunali saranno chiusi al pubblico per disinfezione dei locali;
7. Fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste e gli eventi di massa pubblici e privati sia in luogo aperto che al chiuso e sono annullati quelli già programmati;
8. Fino al 9 gennaio 2022 tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono chiudere alle ore 22,00. Il servizio ed il consumo al chiuso (sia seduti al tavolo che in piedi al bancone) è consentito solo ai possessori di una certificazione verde valida (green pass rafforzato) o a quelli che siano esenti. E' fatto obbligo all' esercente di verificarne il possesso. E' vietata la diffusione di musica di qualsiasi genere all'esterno dei locali e nelle aree date in concessione. Sono vietati tutti gli intrattenimenti danzanti;
9. E' vietata ogni forma di assembramento nelle piazze, all'esterno e in prossimità dei pubblici esercizi;
10. E' fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei locali pubblici quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande anche al tavolino sia al chiuso che all'aperto. I dispositivi potranno essere rimossi solo per il tempo necessario alla consumazione delle bevande e dovranno essere immediatamente riposizionati al termine della consumazione.

RACCOMANDA

1. di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal Ministero della Sanità e richiamate e richiamate nell'allegato 1 del DPCM 04.03.2020;
2. di evitare pranzi o cene, anche in ambito familiare, con un numero elevato di partecipanti anche per evitare una maggiore diffusione del virus o qualsiasi altra forma di assembramento;

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n°19 del 25 marzo 2020, convertito in legge con la legge n°35 del 22.05.2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA' ATTO CHE

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.22 del 30-12-2021 COMUNE DI PLOAGHE

La presente ordinanza:

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio on-line Comunale, attraverso il sito internet comunale ed idonei mezzi di comunicazione;
- è trasmessa in copia al manutentore di parchi e giardini ed al custode del cimitero.

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale ed a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Sassari ed alla Questura di Sassari.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Sassari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ploaghe.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Sotgiu Carlo

